

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2172

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FERRARA Pietro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1990

Tutela dell'attività lavorativa delle casalinghe

ONOREVOLI SENATORI. – Nella società moderna, nel quadro delle sue molteplici problematiche, non si può omettere di prendere in considerazione l'argomento della parità dei diritti fra uomo e donna. Mentre sul piano delle buone intenzioni la parità è stata raggiunta, l'attuazione tuttavia di tali diritti non sempre trova spazi reali e oggettivi.

Così sia sul piano costituzionale, sia sul piano del diritto familiare, sia sul piano strettamente legislativo, su sollecitazione delle forze politiche, sociali e dei movimenti di opinione, il Parlamento, in quest'ultimi anni soprattutto, è stato attento a portare a soluzione problemi importanti quali il divorzio, il lavoro nero e così via.

Permane comunque una educazione volta al maschile e i problemi della donna, pur teoricamente discussi, valorizzati, accettati, nella pratica non trovano corrispondenza.

In questo quadro generale il lavoro casalingo ha assunto un'importanza determinante sia nella società che nella famiglia, tenuto conto soprattutto della grande rilevanza sociale del ruolo educativo dei figli (si rifletta sul fatto che è in aumento la percentuale di criminalità minorile).

La figura della madre, senza togliere nulla al paritario diritto-dovere del padre, è determinante nella formazione consapevole e sana della gioventù nell'ambito familiare prima, e della scuola dopo.

Sulla base di questa premessa, bisogna quindi istituzionalizzare la tutela del lavoro delle casalinghe, perchè è di grande rilevanza sociale, al pari di altre attività lavorative.

Si propone quindi, con questo disegno di legge, di provvedere, riconoscendo alle donne casalinghe un diritto costituzionale, a iscriverle all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Poichè è noto che gran parte degli infortuni, che supera largamente quelli che avvengono nello svolgimento di altri tipi di lavoro, succede proprio fra le mura domestiche, è stata presa in considerazione la tutela economica della casalinga sia in caso di incidente domestico che in caso di temporanea inattività dovuta ad infortunio lieve, sia in caso di ricovero ospedaliero per un danno più serio. Si è ritenuto opportuno escludere da tale beneficio le casalinghe che godono di altri redditi di qualsivoglia natura, si tratti di lavoratrici dipendenti o di lavoratrici autonome.

Per trovare una soluzione ottimale alle molteplici istanze e rivendicazioni volte a migliorare la condizione delle casalinghe, ben altre misure occorrerebbero sul piano economico e sociale. L'obiettivo primario di questo disegno di legge si limita a dare

vita ad una convenzione fra lo Stato, rappresentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che si accolla la spesa, non eccessiva se paragonato ai benefici che può indurre, e l'INAIL, ente nazionale preposto a questo tipo di tutela assicurativa.

In questo modo si tenta di dare una risposta concreta alle incertezze e ai problemi di ciascuna donna offrendole opportunamente uno strumento assicurativo adatto a garantirla contro i rischi derivanti dall'uso continuo di strumenti, potenzialmente pericolosi, nell'espletamento delle sue molteplici funzioni. Si propone quindi, ancora, l'istituzione di corsi formativi per coloro che desiderano acquisire particolare professionalità ed infine la costituzione di cooperative gestite da donne che desiderano inserirsi nel mondo del lavoro.

Concludendo, poichè le donne in Italia sono circa 29 milioni e di tutte solo 10 milioni hanno coperture previdenziali, è necessario introdurre una normativa che riconosca alla casalinga, proprio perchè esposta agli infortuni domestici, nelle more di approvazione dell'eventuale legge che preveda la retribuzione per le casalinghe, un indennizzo, almeno per una copertura antinfortunistica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica tutela il lavoro delle casalinghe ritenendolo utile ai fini di un corretto sviluppo della famiglia e della società.

Art. 2.

1. Ai fini di rendere operativo il principio di cui all'articolo 1, migliorare la sicurezza del lavoro domestico e diminuire il numero degli infortuni, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stipula una convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per l'iscrizione delle casalinghe. Il contributo dovuto per tale iscrizione è interamente a carico dello Stato.

2. L'iscrizione può essere chiesta - mediante presentazione di domanda alla sede INAIL competente per territorio - dalle casalinghe che non percepiscono redditi da lavoro, che non fruiscono di trattamento pensionistico a qualunque titolo attribuito, che non fruiscono di altre indennità connesse con la mancata occupazione.

3. Il servizio sanitario nazionale promuove, nell'ambito delle attribuzioni riguardanti la prevenzione degli infortuni di cui agli articoli 19 e seguenti della legge 23 dicembre 1978, n. 833, corsi di educazione sanitaria ed antinfortunistica destinati alle casalinghe.

Art. 3.

1. Presso ogni ufficio provinciale del lavoro è istituito l'Albo per il lavoro casalingo, al quale possono essere iscritte le donne che esercitano un'attività - nella propria abitazione - finalizzata alla condu-

zione della casa e alla assistenza ai figli o al coniuge, o al convivente oppure ai genitori o ai suoceri anziani o malati coabitanti.

2. L'iscrizione all'Albo delle casalinghe è incompatibile con la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) iscrizione ad altro albo o categoria professionale;
- b) percepimento di redditi da lavoro;
- c) fruizione di trattamento pensionistico a qualunque titolo attribuito;
- d) fruizione di altre indennità connesse con la mancata occupazione.

Art. 4.

1. Le Regioni, nell'esercizio delle funzioni attinenti ai servizi sociali, promuovono la costituzione di cooperative fra casalinghe, aventi per scopi sociali la produzione di servizi reali ed attività di servizi ed assistenza sociale.

Art. 5.

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990.